



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9  
40033 Casalecchio di Reno (BO)

**Il Sindaco**



Ordinanza N. 98 / 2018

**OGGETTO: ORDINANZA, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E L'INCOLUMITÀ PUBBLICA IN RELAZIONE AL CONTRASTO DEL BAGARINAGGIO E DEL TRASPORTO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO DI MERCI IN GRANDI SACCHI DI PLASTICA, BORSONI, ZAINI, CESTE, CARRELLI OD ALTRI ANALOGHI CONTENITORI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE, MUSICALI E DI SPETTACOLO IN PROGRAMMA PRESSO IL PALAZZO DELLO SPORT UNIPOL ARENA DI CASALECCHIO DI RENO.**

## IL SINDACO

Premesso che:

- presso il Palazzo dello Sport Unipol Arena di Casalecchio di Reno si svolgono numerose manifestazioni sportive, musicali e di spettacolo di fama anche internazionale con vasta partecipazione di pubblico e spettatori;
- l'Amministrazione Comunale, intende garantire in ogni modo la positiva riuscita degli eventi in programma;

Considerato che:

- in concomitanza con tali eventi, sulle strade adiacenti il Palazzo dello Sport, nei pressi delle biglietterie ed all'interno dei parcheggi sono spesso presenti persone dedite all'attività di compravendita di biglietti per gli spettacoli - cd. bagarinaggio - non autorizzati dagli organizzatori degli eventi;
- queste persone esercitano l'attività di bagarinaggio stazionando ai lati delle strade, spesso esibendo cartelli indicanti la propria attività di compra-vendita dei biglietti d'ingresso, causando distrazione negli automobilisti e conseguente pericolo per la circolazione stradale;
- il loro approccio è spesso molesto, invasivo ed idoneo ad ingenerare sui passanti timore per la loro incolumità fisica, come dimostrano le numerose segnalazioni e richieste di intervento che sistematicamente vengono presentate alle forze dell'ordine operanti in loco;
- il bagarinaggio, esercitato anche nei pressi delle biglietterie regolari, è causa di contrasti e tensioni anche con lo staff di organizzazione dell'evento;

- i comportamenti sopra citati sono lesivi della sicurezza urbana in quanto idonei a compromettere la fruibilità degli spazi pubblici, a causare lo scadimento della qualità e decoro urbano, e di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;

Ritenuto che sia compito del Sindaco porre in essere ogni azione utile a garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Viste le precedenti ordinanze in materia che hanno consentito di ottenere risultati positivi sia in relazione alla prevenzione che alla repressione delle attività illecite;

Ritenuto pertanto opportuno ribadire i provvedimenti anche per la nuova stagione di eventi 2018-2019;

Considerato inoltre che:

- specialmente durante gli eventi musicali e di spettacolo, nelle adiacenze del Palazzo dello Sport, sono presenti anche venditori ambulanti itineranti abusivi con merce di varia natura al seguito, contenuta all'interno di grandi sacchi di plastica, borsoni, zaini, ceste, carrelli od altri analoghi contenitori che intendono vendere ai passanti;

- l'eventuale accertamento e contestazione delle violazioni ed il conseguente sequestro della merce operato all'interno di contesti molto affollati presenta rischi elevati per la sicurezza degli operatori;

- i venditori ambulanti abusivi, inoltre, nascondono sacchi, borsoni, zaini, ceste, carrelli ed altri contenitori contenenti la merce, nei più vari luoghi siti lungo i percorsi di afflusso e deflusso degli spettatori, per effettuare in seguito la vendita illecita di prodotti nascosti tra la folla;

- tale attività di vendita contribuisce a creare improvvisati gruppi di persone lungo i marciapiedi, con conseguenti pericolose invasioni della carreggiata stradale;

- i venditori, se individuati dalle forze dell'ordine, compiono bruschi attraversamenti della carreggiata per sottrarsi al sequestro amministrativo della merce, con conseguente grave pericolo per l'incolumità pubblica;

Ritenuto pertanto necessario prevenire il verificarsi di tutti i rischi per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana descritti ai punti precedenti causati dall'illecita attività dei cd. "bagarini", e dei commercianti ambulanti abusivi;

Ritenuto, pertanto, di vietare l'attività di "bagarinaggio" e di trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni, zaini, ceste, carrelli od altri analoghi contenitori in occasione delle manifestazioni sportive, musicali e di spettacolo in programma presso il Palazzo dello Sport Unipol Arena di Casalecchio di Reno;

Visto l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92;

Visto l'art. 16, comma 2 della legge 24/11/1981 n. 689;

**ORDINA**

1. è vietata la compra-vendita di biglietti per le manifestazioni sportive, musicali e di spettacolo in programma presso il Palazzo dello Sport Unipol Arena di Casalecchio di Reno, al di fuori delle biglietterie e delle agenzie autorizzate. Il divieto è valido nel raggio di un chilometro dal perimetro esterno del Palazzo dello Sport Unipol Arena di Casalecchio di Reno, e presso tutti i parcheggi pubblici o aperti al pubblico ovunque collocati;

2. è vietato il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni, zaini, ceste, carrelli od altri analoghi contenitori. Il divieto è valido nel raggio di un chilometro dal perimetro esterno del Palazzo dello Sport Unipol Arena di Casalecchio di Reno, e presso tutti i parcheggi pubblici o aperti al pubblico ovunque collocati.

Per le violazioni alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Alla violazione amministrativa del divieto di compravendita di biglietti consegue, ai sensi della Legge 689/1981 e s.m.i., il sequestro dei biglietti oggetto della compravendita, di quelli ancora eventualmente posseduti e del denaro costituente il provento dell'attività illecitamente posta in essere;

Alla violazione amministrativa del trasporto senza giustificato motivo di mercanzia consegue il sequestro dei sacchi di plastica, borsoni, zaini, ceste, carrelli od altri analoghi contenitori e della merce ivi contenuta.

L'ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line, con decorrenza dal giorno della pubblicazione e sarà valida fino al 31 Luglio 2019, e comunque fino al termine della stagione di eventi della struttura in oggetto.

Copia dell'ordinanza è trasmessa alla Questura di Bologna, ai Carabinieri Comando Provinciale di Bologna, alla Guardia di Finanza Comando Provinciale di Bologna, per conoscenza, per quanto di rispettiva competenza e per il concorso nelle attività di controllo.

Contro questo provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Casalecchio di Reno, lì 11/10/2018

IL SINDACO  
BOSSO MASSIMO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)